

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2022, n. 1796

Atto di intesa regionale L. n. 55 del 9 aprile 2002 per realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS) nel Comune di San Severo (FG), da collegare alla stazione di rete a 380/150kV "San Severo" di proprietà di TERNA S.p.A. mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile". Proponente: METKA EGN APULIA srl.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili, Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario titolare della PO "Supporto Procedure Energie Rinnovabili", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, dalla Dirigente della Sezione Transizione Energetica e dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota del 13/02/2021 la società METKA EGN APULIA srl ha presentato istanza presso il Ministero per la Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica div. V- Regolamentazione infrastrutture energetiche, per l'autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS) nel Comune di San Severo (FG).
- Per sistema di accumulo elettrochimico si intende un insieme di apparecchiature e logiche di gestione e controllo, finalizzate a immettere e assorbire energia elettrica, funzionante in maniera continuativa in parallelo con una rete con obbligo di connessione di terzi. I sistemi di accumulo dell'energia elettrica sono finalizzati a favorire il dispacciamento degli impianti non programmabili (es. eolico e fotovoltaico) e sono ritenuti necessari per permettere l'immissione ed il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile
- L'impianto sarà realizzato nel Comune di San Severo, (Foglio 126 Mappale 43) su un'estensione complessiva pari a circa 35.8 ha, di cui circa 4.500 metri quadrati sono utilizzati per ospitare l'impianto e recintati. L'ESS sarà installato in un'area ad est della sottostazione San Severo 380/150 kV, distante qualche centinaio di metri, attualmente destinata ad uso agricolo. L'accesso sarà effettuato attraverso l'esistente diramazione, avente lunghezza di circa 1100 m, della S.P. n.20 che si sviluppa da nord a sud, ubicata a est dell'impianto.
- L'ESS consentirà di poter compensare la variabilità della potenza richiesta al sistema elettrico nazionale in modo da supportare la stabilità e la regolazione della rete. La capacità in potenza dell'ESS è funzione della potenza nominale del sistema di conversione DC/AC e della massima corrente di carica/scarica delle batterie; la capacità in energia dell'ESS è definita dalla capacità disponibile dell'intero pacco batterie.
- E' previsto l'utilizzo di impianti ESS come impianti di tipo programmabile: si utilizzeranno gli ESS come carico (quindi in accumulo) in caso di eccedenza di potenza immessa in rete da parte di impianti di produzione non programmabili, oppure come generatori in caso di deficit di potenza immessa in rete.
- L'impianto in oggetto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale tramite una stazione elettrica utente MT/AT condivisa con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, la quale sarà a sua volta collegata all'esistente stazione di rete di Terna a 380/150 kV denominata "San Severo", sita nel comune di San Severo (FG), mediante un collegamento in cavo AT a 150kV.
- Infatti il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di una stazione MT/AT di utenza che serve ad elevare la tensione degli impianti al livello di 150 kV, per il successivo collegamento alla stazione di rete 380/150 kV di San Severo. La stazione di utenza è ubicata appena più ad Est dell'area occupata dalla stazione di rete esistente ed occupa circa 2.500 metri quadrati. L'accesso alla stazione d'utenza è previsto per mezzo di più ingressi, in modo da garantire accessi separati ai diversi produttori ed un accesso sul lato sud-ovest per la parte a comune dei produttori. I vari accessi saranno collegati mediante brevi tratti di nuova viabilità alla viabilità esistente. Il collegamento dell'impianto alla viabilità sarà garantito dalla

strada vicinale limitrofa. Per l'ingresso alla stazione, è previsto un cancello carrabile largo m 6,00 ed un cancello pedonale, per ciascuno degli ingressi previsti, inseriti fra pilastri e pannellature in conglomerato cementizio armato. ...

- Nel caso specifico si ipotizza l'installazione di un sistema di accumulo avente una capacità di circa 33 MWh ed una potenza nominale in immissione o prelievo dalla RTN pari a circa 25 MW. L'ESS è costituito essenzialmente dai seguenti componenti:
 - Assemblati Batterie;
 - PCS (apparecchiature di conversione dell'energia elettrica da c.c. in c.a.);
 - Trasformatore di accoppiamento;
 - Apparecchiature di manovra e protezione;
 - Servizi ausiliari;
 - Sistema di controllo.

Le apparecchiature principali saranno alloggiare in container metallici.

Per il sistema proposto, in particolare si prevede l'installazione di:

- N. 11 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft);
 - N. 11 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft);
 - N. 22 (2x11) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
 - N. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e la partenza in MT per la stazione di utenza, il locale trasformatore dei servizi ausiliari, il locale quadri BT e telecomunicazione ed il locale misure.
-
- con nota prot. n. 13781 del 04/05/2021 il MITE – Div. V – Regolamentazione infrastrutture energetiche ha avviato il procedimento per l'autorizzazione e indetto contestualmente la Conferenza di Servizi in modalità semplificata ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - con nota prot. n. 23645 del 27/07/2021, il MITE – DIV. V- ha sospeso il procedimento di 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 poiché non risultava pervenuto il nulla osta di fattibilità da parte del Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
 - con nota prot. n. 27369 del 10/09/2021, il MITE – Div. V – considerato che con nota prot. n. 26968 del 08/09/2021 il Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia ha rilasciato il NOF, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni e visti i pareri pervenuti dagli enti proposti ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria non essendosi verificate le condizioni per indire la Conferenza di Servizi in simultanea.
 - Con la comunicazione di cui all'ultimo punto, il MITE, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha chiesto alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa regionale. Il Ministero ha evidenziato, inoltre che:
 - il proponente ha già accettato il preventivo predisposto dal gestore di rete TERNA per la soluzione tecnica minima generale (STMG), che prevede il collegamento del sistema di accumulo tramite un elettrodotto in antenna ed uno stallo condiviso e che ha già provveduto alla trasmissione del progetto di dettaglio delle opere, ai fini dell'acquisizione del benestare dalla stessa Terna S.p.A.;
 - per il progetto in parola non sono state attivate le procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 52/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di verifica di assoggettabilità a VIA;

Considerato che:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 8548-P del 16/09/2021, ha rilasciato il parere di competenza ritenendo di dover esprimere **parere negativo** alla realizzazione dell'intervento in valutazione, risultando incompatibile con le esigenze di tutela del sito per le seguenti motivazioni: *“gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione*

dell'impianto e relative opere ed infrastrutture, comportino ulteriore pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, risultino pregiudizievoli alla conservazione del palinsesto archeologico e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati";

- con nota prot. n. 29084 del 28/09/2021, il MITE, in riscontro alla nota prot. n. 27274 del 24/09/2021 del Comune di San Severo, ha comunicato che per mero errore materiale le note di avvio del procedimento erano state inoltrate al Comune di Foggia, anziché al Comune di San Severo, e che per tale motivazione si era reso necessario riaprire i termini procedurali, ad esclusivo beneficio del Comune, al fine di consentire allo stesso di poter esprimere il relativo parere istruttorio, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
- la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 10545 del 08/10/2021 ha chiesto alle Sezioni Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Autorizzazioni Ambientali di esprimere il proprio parere di competenza;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 14689 del 12/10/2021 ha precisato che l'opera è stata oggetto di procedura di valutazione preliminare di competenza ministeriale; pertanto, ci si rimette alla valutazione ambientale resa dall'amministrazione competente;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 9867 del 18/10/2021 ha comunicato che « *l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica è il Comune di San Severo, delegato ai sensi dell'art. 7 della lr 20/2009 "nel presupposto che nel corso del procedimento non emergano profili di deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR"*; precisando che la procedura di deroga, contemplata dall'art. 95 delle NTA del PPTR, è possibile per interventi che dimostrino la coerenza con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA e che non abbiano alternative localizzative e/o progettuali», specificando altresì che «*l'intervento, con riferimento al complesso costituito dall'impianto di accumulo elettrochimico e da tutte le opere connesse (comprese le lavorazioni di cantiere e le eventuali modifiche di carattere temporaneo), potrebbe risultare in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Paesaggi rurali" di cui al comma 2 lett. a1) e a2) dell'art. 83 delle NTA del PPTR, qualora comportasse la "compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario" e qualora non garantisse "il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali". [...]*
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in esame, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR, "le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione".
[omissis].
- la METKA EGN APULIA S.r.l, con nota prot. n. 13080 del 14.12.21, chiedeva alla Sezione Transizione Energetica il rilascio dell'intesa;
- con nota prot. n. 260 del 14.01.22 la METKA EGN APULIA S.r.l, sollecitava la Sezione Transizione Energetica al rilascio dell'intesa;
- il Comune di San Severo, con nota prot. n. 3053 del 28.01.2022 **ha espresso parere non favorevole** alla realizzazione dell'impianto perché in contrasto con le disposizioni del PUG di San Severo, come adeguato al PPTR ai sensi della DGR n. 2436 del 21.12.2018;

- la società METKA EGN APULIA S.r.l, con nota prot. 1223 del 11/02/2022 ha chiesto al MITE, fornendo delle controdeduzioni al parere fornito dal Comune, di concludere il procedimento e rilasciare l'Autorizzazione Unica ;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 3157 del 12.04.2022 ha inoltrato al MITE la nota prot. n. A00_145_9867 del 18.10.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ai fini del rilascio della intesa;
- la METKA EGN APULIA S.R.L, con nota prot. n. 3572 del 03/05/2022, ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR presso il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, specificando nell'allegata Relazione paesaggistica che « Ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e, quindi, sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati. Constatato che il succitato impianto di accumulo è un'opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art.95 comma 1 delle NTA del PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, può essere realizzata in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle stesse NTA del PPTR. (...)
- con nota prot. n. 22239 del 14/07/2022 il MITE ha inoltrato richiesta di parere all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che, per un mero errore materiale, non risultava tra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 13781 del 4.05.2021, sebbene il Proponente avesse richiesto di includerla, e pertanto non si è potuta esprimere nei termini ivi fissati;
- con nota 6809 del 15.07.22 la METKA EGN APULIA S.r.l ha inviato istanza di sollecito alla Regione Puglia per l'adozione dell'atto deliberativo di intesa;
- con nota 8364 del 31.08.22, la METKA EGN APULIA S.r.l ha invitato e diffidato «la Regione Puglia, ciascun Dipartimento e Sezione, ognuno per i profili di competenza, a procedere celermente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, all'adozione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., dell'atto deliberativo d'Intesa propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del MiTE. Con l'avvertenza che, in caso di perdurante inerzia, la scrivente società si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le opportune sedi al fine di garantire il rispetto dei termini procedurali di legge, ferme le responsabilità soggettive dei soggetti in indirizzo, oltre che dell'Ente dagli stessi rappresentato, ai sensi dell'articolo 2 e 2-bis della Legge n. 241 del 1990 per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti» e ha chiesto, altresì, al MITE «di voler assumere tutti gli atti necessari, ai sensi e nelle forme di legge, volti a sollecitare l'emissione dell'atto deliberativo d'Intesa e, comunque, a concludere il procedimento con l'emissione dell'Autorizzazione Unica»;
- con nota prot. n. 7308 del 06.09.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, in riscontro alla nota del 31.08.22 della METKA EGN APULIA S.r.l, ha rappresentato che la Sezione ha già fornito il contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, con nota A00_145_9867 del 18/07/2022 e che, l'ulteriore richiesta formulata dalla società Proponente era in corso di istruttoria;
- con nota prot. n. 32368 del 05.10.22 il MITE ha rinnovato alla Regione Puglia la richiesta di rilascio dell'atto di intesa, ai fini dell'emissione del decreto autorizzativo, comunicando altresì che «in caso di mancata acquisizione dello stesso entro il termine di 15 giorni dalla presente, si procederà alla convocazione del Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290; tale disposizione normativa infatti, sulla base delle modifiche introdotte dal DL 77/2021, si applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002»;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 9324 del 07.11.2022 ha confermato ai fini dell'intesa «le valutazioni espresse con nota prot. n. A00_145_9867 del 18/10/2021 che **in sintesi indicano la possibilità di realizzare l'impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all'esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l'impatto visivo dell'impianto**», ritenendo altresì che «l'istanza di

deroga non possa essere accolta e che la presente costituisce anche risposta alla diffida del Proponente, giusta nota del 31 agosto 2022», motivando con varie argomentazioni istruttorie il provvedimento e statuendo infine **“l’assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore” come ribadito e chiarito con sentenza n. 483/2019 dal TAR Puglia».**

- con nota prot. n. 37190 del 08.11.22 il MITE ha convocato in data 6 dicembre 2022 alle ore 10,30 in modalità telematica, il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i. al fine di acquisire l’intesa della Regione Puglia necessaria per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo “Stand-alone”, denominato “BESS” (Battery Energy Storage System) da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG);

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, questa Sezione,

- visto il parere della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- preso atto dell’ultimo parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che con nota 9324 del 07.11.22 ha confermato ai fini dell’intesa le valutazioni espresse con nota prot. n. A00_145_9867 del 18/10/2021 che in sintesi indicano la possibilità di realizzare l’impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all’esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l’impatto visivo dell’impianto;
- ritenuto tuttavia che il parere non favorevole del Comune di San Severo possa essere ritenuto assorbito da quanto indicato con la nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio innanzi richiamata;
- considerate le utilità generate dall’impianto a vantaggio della sicurezza del sistema elettrico nazionale, tra cui:
 - regolazione della frequenza;
 - regolazione della tensione;
 - sostegno della tensione durante i cortocircuiti;
 - regolazione e bilanciamento nell’erogazione dei servizi di dispacciamento;

ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione dell’atto di intesa ai sensi dell’art.1, comma 2 del DL 7 febbraio 2002, n. 7, “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la Legge n. 55 del 9 aprile 2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

Visto il comma 30 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato la legge n. 55/2002, prevedendo alla disposizione originaria dell’art. 1 comma 2 che “l’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa”;

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di esprimere l’intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per la realizzazione del progetto “BESS San Severo, installazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (ESS) da collegare alla stazione di rete a 380/150kV “San Severo” di proprietà di TERNA S.p.A. mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile”, da ubicare nel Comune di San Severo (FG), proposto dalla società METKA EGN APULIA S.r.l., ritenendola subordinata al parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ovvero alla condizione di realizzare l’impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all’esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l’impatto visivo dell’impianto;
2. di subordinare il procedimento autorizzativo dell’opera da realizzare, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, la cui verifica di ottemperanza resta in capo al MITE quale autorità competente, nonché in ultimo ai pareri espressi anche in sede di istruttoria regionale finalizzata al rilascio della presente intesa;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Transizione Energetica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione IV “Infrastrutture Energetiche” all’indirizzo pec: dgisseg.div05@mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, alla Società METKA EGN APULIA S.r.l. all’indirizzo di pec metkaegnapuliasrl@legalmail.it, oltre che alle strutture regionali già coinvolte nel procedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposti ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. “Supporto Procedure Energie Rinnovabili”
(Anna Grazia Lanzilotto)

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
(Francesco Corvace)

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
(Angela Cistulli)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingiero)

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili
(Alessandro Delli Noci)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore Ing. Alessandro Delli Noci;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di esprimere l'intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per la realizzazione del progetto "BESS San Severo, installazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS) da collegare alla stazione di rete a 380/150kV "San Severo" di proprietà di TERNA S.p.A. mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile", da ubicare nel Comune di San Severo (FG), proposto dalla società METKA EGN ritenendola subordinata al parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ovvero alla condizione di realizzare l'impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all'esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l'impatto visivo dell'impianto;
2. di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, la cui verifica di ottemperanza resta in capo al MITE quale autorità competente, nonché in ultimo ai pareri espressi anche in sede di istruttoria regionale finalizzata al rilascio della presente intesa;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Transizione Energetica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione IV "Infrastrutture Energetiche" all'indirizzo di pec: dgisseg.div05@mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, alla Società METKA EGN APULIA S.r.l. all'indirizzo di pec: metkaegnapuliasrl@legalmail.it, oltre che alle strutture regionali già coinvolte nel procedimento.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE